

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	33
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro, C. 1692 Lo Monte e C. 1733 Zeller (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	33
ALLEGATO 1 (<i>Ulteriori emendamenti</i>)	49
Sull'ordine dei lavori	34
Distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige. C. 455 cost. Bressa e C. 1698 cost. Luciano Dussin (<i>Esame e rinvio</i>)	34
Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. C. 1493 Barbareschi (<i>Esame e rinvio</i>)	38
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Atto n. 30 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	41
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	50
Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Atto n. 31 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	42
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	53
ATTI COMUNITARI:	
Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. COM(2008)426 def. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	42
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47
INTERROGAZIONI:	
5-00346 Bordo: Sul Centro di accoglienza e sul Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Borgo Mezzanone (Foggia)	47
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	54
5-00267 Bertolini: Sulla costituzione di un Centro islamico nel comune di Cesena.	
5-00440 Bertolini: Sulla comunità islamica di Sassuolo (Modena)	47
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	56
5-00474 Belcastro: Sulla mancata assunzione dei vigili del fuoco risultati idonei a un concorso bandito nel mese di marzo 1998	48
ALLEGATO 6 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	60

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli, il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Aldo Brancher e il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 10.15.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro, C. 1692 Lo Monte e C. 1733 Zeller.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 20 ottobre 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 1733 del deputato Zeller, recante « Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ». Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia di quelle già all'ordine del giorno, ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Avverte quindi che sono pervenuti i pareri da parte delle Commissioni competenti e che il relatore ha presentato l'emendamento 1.600 (*vedi allegato 1*), volto a sopprimere il comma 3 dell'articolo

1, recependo in tal senso l'osservazione contenuta nel parere della XIV Commissione.

Il ministro Roberto CALDEROLI esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 1.600.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 1.600.

Donato BRUNO, *presidente*, propone alcune correzioni al testo del provvedimento, come risultante dall'esame degli emendamenti.

All'articolo 1, al comma 1:

1) alla lettera *b*), capoverso, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Qualora l'insieme di tali candidature sia in numero dispari, il complesso dei candidati di un genere può superare di una unità quello dei candidati dell'altro genere »;

2) alla lettera *i*), capoverso numero 2):

a) al quinto periodo, le parole: « da ciascuna lista » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascuna lista »;

b) al sesto periodo, le parole: « a sorteggio » sono sostituite dalle seguenti: « per sorteggio »;

c) al settimo periodo, dopo le parole: « le cifre elettorali nazionali » sono inserite le seguenti: « delle liste »;

3) alla lettera *m*), primo capoverso:

a) al primo periodo, dopo le parole: « un gruppo di liste » è inserita la seguente: « collegate »;

b) al sesto periodo, le parole: « a sorteggio » sono sostituite dalle seguenti: « per sorteggio »;

c) al settimo periodo, dopo le parole: « le cifre elettorali circoscrizionali » sono inserite le seguenti: « delle liste »;

alla lettera *n*), allegato 1, dopo le parole: « Tabella A » sono inserite le seguenti: « - Circoscrizioni elettorali ».

La Commissione approva.

Donato BRUNO, *presidente*, dopo avere osservato che non sono presenti i deputati dei gruppi di opposizione, avverte che porrà in votazione il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Sull'ordine dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, propone una inversione dell'ordine del giorno della Commissione, nel senso di passare immediatamente all'esame degli atti del Governo e, successivamente, riprendere l'esame dei provvedimenti in sede referente, seguendo l'ordine previsto.

La Commissione consente.

Donato BRUNO, *presidente*, sospende la seduta, avvertendo che riprenderà al termine degli esami degli atti del Governo.

La seduta, sospesa alle 10.20, riprende alle 10.30.

Distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige. C. 455 cost. Bressa e C. 1698 cost. Luciano Dussin.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, « si

può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati, espressa mediante *referendum*, e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra ».

Il testo vigente del comma è quello risultante dalla riformulazione operata dall'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha riformato il Titolo V della Parte II della Costituzione. L'originaria formulazione della norma costituzionale prevedeva che con legge ordinaria, previo *referendum*, sentiti i consigli regionali, si potesse disporre per le province o i comuni che ne facessero richiesta il distacco da una regione e l'aggregazione ad un'altra.

La norma costituzionale nulla diceva né sui soggetti da coinvolgere nel processo di richiesta di *referendum* per il distacco, né sull'ambito territoriale interessato alla consultazione referendaria. La novella introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha precisato che, per procedere alla modifica territoriale, è necessaria l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della provincia (o delle province) e del comune (o dei comuni) interessati al distacco. È stato in tal modo circoscritto l'ambito territoriale al cui interno deve aver luogo la consultazione referendaria.

Nella XV legislatura la Commissione Affari costituzionali della Camera ha esaminato in sede referente un disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa (C. 2523), inteso a riformulare il secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione.

La nuova formulazione proposta era principalmente finalizzata a consentire una più ampia espressione delle volontà delle popolazioni interessate, prevedendo tra l'altro che alla consultazione referendaria prendessero parte non più soltanto i cittadini degli enti locali direttamente coinvolti nel distacco-aggregazione, ma i cittadini delle due regioni, ovvero delle due

province, su cui avrebbe inciso la modifica territoriale, a seconda che il *referendum* avesse ad oggetto il passaggio di una provincia o, rispettivamente, di uno (o più) comuni da una Regione ad un'altra.

La Commissione non è peraltro giunta ad approvare un testo per l'Assemblea prima della conclusione anticipata della legislatura.

Le disposizioni attuative della norma costituzionale sono recate dal Titolo III (articoli 41 e seguenti) della legge n. 352 del 1970, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

Nel corso della XIV legislatura la Camera dei deputati ha esaminato quattro proposte di legge volte a modificare la predetta legge per adeguarne la disciplina al nuovo testo dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Il testo unificato approvato dalla Camera il 6 marzo 2003 e trasmesso al Senato, è stato esaminato dalla 1^a Commissione che, il 6 luglio 2005, lo ha licenziato, con ampie modifiche, per l'Assemblea (S. 2085-A): quest'ultima non ne ha peraltro iniziato l'esame.

Sulle disposizioni in materia, e in particolare sull'articolo 42, secondo comma della legge n. 352 del 1970, ha tuttavia inciso la sentenza della Corte costituzionale n. 334 del 2004 nel frattempo sopravvenuta. Secondo la disciplina che ne risulta, la richiesta di *referendum* deve essere corredata delle deliberazioni dei consigli provinciali o comunali delle province o dei comuni di cui si propone il distacco.

Il successivo articolo 44, terzo comma (antecedente alla modifica costituzionale intervenuta nel 2001), prevede tuttora che il *referendum* sia indetto sia nel territorio della regione dalla quale le province o i comuni intendono staccarsi, sia nel territorio della regione alla quale le province o i comuni intendono aggregarsi; nella già menzionata sentenza n. 334, tuttavia, la Corte costituzionale ha affermato il principio secondo cui l'espressione «popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni

interessati», utilizzata dall'articolo 132, secondo comma, nel testo ora vigente, ai fini della individuazione del corpo elettorale chiamato ad esprimersi con *referendum* sulla proposta di variazione territoriale, deve intendersi riferita soltanto ai cittadini degli enti locali direttamente coinvolti nel distacco-aggregazione.

L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione, accerta la legittimità della richiesta di *referendum*, che è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri (articoli 43, primo comma, e 44, primo comma, della legge n. 352 del 1970).

L'Ufficio centrale per il *referendum* procede quindi all'accertamento e alla proclamazione dei risultati. La proposta è dichiarata approvata se il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito del *referendum* non sia inferiore alla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni nei quali è stato indetto il *referendum*; altrimenti è dichiarata respinta (articolo 45, primo e secondo comma).

In caso di approvazione, il ministro dell'interno presenta al Parlamento il disegno di legge di cui all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione entro 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del risultato del *referendum*. La proposta respinta, invece, non può essere rinnovata prima che siano trascorsi cinque anni (articolo 45, quarto e quinto comma).

Nell'ambito del dibattito politico sul tema in esame, peraltro, sia nella XIV sia nella XV legislatura, sono emerse opinioni diverse in ordine alle modalità di applicazione della disciplina qualora il distacco o l'aggregazione di province o comuni incida sul territorio di Regioni ad autonomia differenziata, i cui statuti speciali sono adottati con legge costituzionale.

La questione dell'applicabilità *tout-court* dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione alle Regioni a statuto speciale è stata risolta in senso positivo dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 66 del 2007, con la quale è

stato definito un conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Valle d'Aosta a seguito dell'indizione del *referendum* relativo al distacco del comune di Noasca dalla Regione Piemonte e alla sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta.

Si è dibattuto, per altro verso, se — ferma restando la procedura di cui all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione — sia o meno necessario il ricorso a una legge costituzionale, anziché ordinaria, quando il distacco-aggregazione incida sul territorio di una Regione a statuto speciale.

Nella XV legislatura, il Governo, in occasione della presentazione del disegno di legge conseguente al *referendum* avente ad oggetto il distacco del comune di Lamon dalla Regione Veneto e l'aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige, ha ritenuto necessaria la presentazione di un disegno di legge costituzionale, in quanto la variazione territoriale (distacco-aggregazione) che interessa il comune di Lamon « andrebbe ad incidere anche sul territorio di una Regione ad autonomia differenziata ».

La posizione è stata ribadita dall'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel già ricordato giudizio per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Valle d'Aosta. Nelle motivazioni della sentenza, peraltro, la Corte non affronta espressamente questo profilo.

I progetti di legge costituzionale in esame dispongono che il Comune di Lamon sia distaccato dalla Regione Veneto, nel territorio della quale è attualmente compreso, per essere aggregato alla Regione Trentino-Alto Adige-*Südtirol*, e per la precisione nell'ambito della Provincia autonoma di Trento.

La sola proposta di legge C. 455, come anzidetto, fa esplicito riferimento all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione sia nell'articolato, sia nel titolo; mentre nella proposta di legge A.C. 1698 il richiamo è presente unicamente nel titolo.

Entrambi i progetti, comunque, si limitano a sancire il passaggio del Comune di Lamon dalla Regione Veneto al Tren-

tino-Alto Adige senza disciplinare i conseguenti adempimenti dal momento che questi — come chiarito nelle relazioni illustrative — « debbono essere adottati dalla Regione autonoma che, secondo lo Statuto, ha potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni ».

Quanto al ricorso alla legge costituzionale, le relazioni illustrative di entrambe le proposte rilevano che « è apparso imprescindibile procedere mediante lo strumento della legge costituzionale, quale fonte di diritto pariordinata a quella che definisce l'autonomia speciale del Trentino-Alto Adige », in quanto la variazione territoriale (distacco-aggregazione) che interessa il comune di Lamon « andrebbe ad incidere anche sul territorio di una regione ad autonomia differenziata ». Considerazioni simili si rinvenivano — come sopra ricordato — nella relazione al disegno di legge C. 1427 della scorsa legislatura.

I provvedimenti si inseriscono nella procedura prevista dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, per il distacco di comuni o province da una regione e la conseguente aggregazione ad altra regione; procedura che, per quanto concerne il comune in oggetto, è già in corso, essendosi svolto, con esito positivo, il *referendum* popolare previsto dalla citata disposizione costituzionale.

La richiesta di *referendum* è stata formulata con delibera del Comune di Lamon n. 6 dell'8 marzo 2005 ed è stata dichiarata legittima con ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* emessa in data 3 maggio 2005. Il *referendum* è stato dunque indetto con il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2005, e si è svolto il 30 e 31 ottobre 2005.

Come risulta dal comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 12 novembre 2005, al *referendum* ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e il risultato è stato favorevole al distacco territoriale del comune di Lamon dalla

Regione Veneto ed alla sua aggregazione alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

Successivamente alla proclamazione dei risultati del *referendum* è iniziato (ma non concluso) l'esame parlamentare di una proposta di legge ordinaria di iniziativa parlamentare (XIV legislatura, C. 6274) per dare attuazione al distacco del Comune così come prescritto dalla Costituzione (si veda oltre il paragrafo relativo ai lavori nelle precedenti legislature).

Nella XV legislatura sono stati ripresentati altri due progetti di contenuto analogo di cui uno (A.C. 1427) di iniziativa del Governo. Non appena iniziato l'esame, la Camera dei deputati ha trasmesso i due testi ai Consigli regionali del Veneto e del Trentino-Alto Adige ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'articolo 132 della Costituzione

Il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige ha reso il proprio parere in senso contrario all'aggregazione (seduta del 16 gennaio 2007) sostenendo che non è applicabile alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'articolo 132 della Costituzione, e che la modifica del territorio degli enti medesimi possa avvenire solo con espressa modifica dello Statuto di autonomia e previa intesa con i Consigli regionale e provinciali.

Il Consiglio regionale del Veneto non ha reso invece il parere. Il 14 novembre 2006 la 1^a Commissione consiliare si è espressa a maggioranza a favore della proposta di delibera del distacco del comune di Lamon è trasmesso la proposta al *plenum*. Il Consiglio nella seduta del 14 dicembre 2006 ha rinviato la questione alla Commissione per un supplemento di istruttoria.

In seguito, la I Commissione della Camera ha approvato il disegno di legge e lo ha trasmesso all'Assemblea che però non ne ha iniziato l'esame.

Considerato quindi che le due proposte di legge costituzionale riproducono il testo del disegno di legge C. 1427, presentato dal Governo nella precedente legislatura, sul quale, il 26 luglio 2007, la I Commissione

aveva deliberato di riferire all'Assemblea in senso favorevole, ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 107, comma 3, del regolamento, perché si possa applicare alle due proposte di legge la procedura di « ripescaggio » ivi prevista.

Poiché peraltro la proposta di legge Dussin riproduce perfettamente il testo approvato nella passata legislatura, mentre la proposta di legge Bressa vi introduce una modifica di carattere esclusivamente formale, vale a dire il richiamo all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, ove la Commissione fosse orientata ad applicare la procedura di ripescaggio, si potrebbe adottare come testo base la proposta di legge Dussin e procedere con la procedura di ripescaggio rispetto a questa proposta.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, qualora la Commissione approvasse la proposta del relatore di adottare la procedura di esame prevista dall'articolo 107, comma 3, del Regolamento, non sarebbe possibile procedere nello svolgimento di ulteriori attività istruttorie. L'applicazione della predetta procedura presuppone infatti la volontà di assumere le risultanze dell'attività istruttoria svolta dalla Commissione nella precedente legislatura.

Pertanto, in caso di approvazione della proposta del relatore, la Commissione non passerà all'esame degli articoli e procederà invece direttamente alla deliberazione, previa eventuali dichiarazioni di voto, sul conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea.

Tuttavia, in considerazione del fatto che non risultano presenti i presentatori delle iniziative legislative in oggetto e che il rappresentante del Governo ha fatto presente l'esigenza di svolgere approfondimenti sul tema in esame, ritiene che il seguito dell'esame possa essere comunque rinviato ad altra seduta.

Roberto ZACCARIA (PD) osserva che l'articolo 107 del Regolamento, pur distinguendo tra progetti di legge che riproducono l'identico testo di un progetto approvato dalla Camera e progetti di legge

approvati dalla Commissione in sede referente nella precedente legislatura, consente comunque lo svolgimento di un « sommario esame preliminare ». Questo passaggio è, a proprio avviso, volto a verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della stessa procedura di « ripescaggio », di cui all'articolo 107 del Regolamento.

Per quanto concerne il provvedimento in esame, ricorda che nella passata legislatura questo era stato esaminato contestualmente al disegno di legge recante la modifica del secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, al quale era sostanzialmente collegato. Il caso del comune di Lamon, infatti, aveva prodotto conseguenze significative: dopo l'inizio del suo esame erano state avviate numerose procedure di distacco da parte di altri comuni, che il Parlamento avrebbe dovuto esaminare all'interno di altrettante iniziative legislative. In questo quadro il Governo aveva presentato un apposito disegno di legge volto a razionalizzare l'ambito normativo di riferimento, contenuto nel secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, al fine di dare una uniforme soluzione alle numerose istanze di distacco il cui *iter* era stato avviato.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che la Commissione, nell'ambito della procedura contenuta nell'articolo 107 del Regolamento, è chiamata ad esprimere un unico voto sul provvedimento in oggetto, che vale come conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea: precedentemente all'espressione di questo voto è comunque possibile lo svolgimento di un dibattito. Ricorda inoltre che è stato assegnato a questa Commissione la proposta di legge C. 1221, presentata dal deputato Lanzillotta, volta a modificare il secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione: si tratta di un provvedimento che si riserva di sottoporre all'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti di gruppo, ai fini della sua calendarizzazione in Commissione.

Oriano GIOVANELLI (PD) fa presente che, nella passata legislatura, questa Com-

missione aveva iniziato l'esame del provvedimento sull'aggregazione del comune di Lamon alla regione Trentino-Alto Adige. A seguito dell'elevato numero di provvedimenti di analoga natura che erano stati presentati, aveva quindi avviato l'esame del provvedimento recante la modifica dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, che il Governo aveva presentato al fine di modificare la procedura in materia di aggregazione di province e comuni presso regioni diverse da quella di origine.

Proprio al fine di individuare soluzioni che possano avere carattere definitivo, ritiene opportuno anteporre al provvedimento in oggetto l'esame della proposta di legge di modifica del secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione.

Raffaele VOLPI (LNP), dopo aver ringraziato il deputato Giovanelli per aver chiarito il pensiero del suo gruppo, condivide l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana, quando la Commissione avrà ascoltato le osservazioni del rappresentante del Governo.

Donato BRUNO, *presidente*, rileva come sussistano margini per esaminare al contempo il provvedimento in oggetto e quello recante la modifica del secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione. Si tratta di due provvedimenti di natura costituzionale, che richiedono un *iter* lungo e articolato, con quattro complessive deliberazioni da parte della Camera e del Senato. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia.

C. 1493 Barbareschi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PdL) *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in oggetto che, all'articolo 1, istituisce la Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, quale momento di riflessione per la lotta contro gli abusi sui minori. La data prescelta per la celebrazione è quella del 21 marzo, primo giorno di primavera.

La proposta prevede l'istituzione della Giornata quale solennità civile che non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza, né comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

L'articolo 2 della proposta di legge prevede che, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, siano organizzate iniziative in grado di sensibilizzare l'opinione pubblica in materia.

A tal fine, gli enti territoriali – regioni, province e comuni – promuovono, nell'ambito della propria autonomia, anche in collaborazione con le associazioni e con gli organismi attivi nel settore, iniziative di sensibilizzazione, in particolare nelle scuole.

L'articolo 3 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Luca Giorgio BARBARESCHI (PdL), dopo aver ringraziato la presidenza della Commissione per aver messo tempestivamente all'ordine del giorno il provvedimento in oggetto, auspica che su di esso possa formarsi un'intesa politica diffusa, al pari di quanto è accaduto presso la Commissione Giustizia, che sta esaminando il provvedimento in materia di pedofilia.

Al riguardo fa presente che la consistenza del giro di interessi collegato alla diffusione nella rete *internet* di immagini pedopornografiche ha superato quella del traffico degli stupefacenti, assumendo dimensioni eccezionali. Analogamente, i dati relativi alla commissione dei reati in oggetto all'interno delle famiglie sono particolarmente allarmanti: si tratta di un

fenomeno di assoluta gravità che va combattuto attraverso apposite iniziative legislative che per un verso tutelino le vittime del fenomeno e, per un altro verso, impongano momenti di riflessione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica cercando di abbattere il muro di silenzio che troppo spesso si forma intorno a situazioni di questa natura.

Roberto ZACCARIA (PD) condivide preliminarmente le considerazioni svolte in ordine alla gravità del problema in discussione e l'opportunità che la II Commissione esamini tempestivamente il provvedimento in materia di pedofilia.

Con riferimento alla proposta di legge in esame, tuttavia, invita la Commissione a riflettere in ordine alla specifica finalità cui essa è volta, vale a dire l'istituzione di una apposita giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. In proposito ricorda che già nella passata legislatura la I Commissione aveva dibattuto in ordine al proliferare di proposte di istituzione di giornate celebrative, che rischiano di perdere di valore a causa del loro inflazionarsi. Ritiene pertanto che sarebbe opportuno soffermarsi preliminarmente sul numero e sulla natura delle giornate celebrative già istituite con legge e, quindi, definire una strategia complessiva volta ad individuare le questioni maggiormente meritevoli di attenzione, razionalizzando il quadro di insieme.

Gaetano PECORELLA (PdL) ritiene che se pure si voglia svolgere una riflessione generale sulle giornate celebrative in vigore, l'esame e l'approvazione del provvedimento in oggetto assumono importanza prioritaria, soprattutto in considerazione della gravissima portata di questo fenomeno e delle sofferenze che esso produce in primo luogo per i minori che ne sono vittime. Fa inoltre presente che l'istituzione di una giornata contro la pedofilia e la pedopornografia assumerebbe una ulteriore valenza, che è quella di stimolare le persone alla riflessione su questo fenomeno, incrementando così la lotta nei suoi confronti.

Linda LANZILLOTTA (PD), pur condividendo l'osservazione del deputato Zaccaria in ordine all'opportunità di svolgere una ricognizione complessiva delle giornate celebrative in vigore, rileva che quella di cui è in discussione l'istituzione è volta a perseguire un fine peculiare. Essa infatti non si qualifica come giornata di memoria, avendo invece la funzione di diffondere la conoscenza di questo fenomeno, stimolando al riguardo le opportune riflessioni.

Ritiene pertanto che sarebbe inopportuno non cogliere l'iniziativa del deputato Barbareschi: ciò significherebbe altrimenti che il Parlamento non intende assumere un atteggiamento unanime a condanna di questo fenomeno, che è tra i più odiosi in assoluto.

Raffaele VOLPI (LNP) si dichiara favorevole ad approvare il provvedimento in esame, ritenendo opportuno istituire un'apposita giornata che abbia il fine di sensibilizzare ed educare le persone sul tema della lotta alla pedofilia ed alla pedopornografia, un fenomeno che sta assumendo dimensioni di assoluto rilievo. Assume infatti una importanza secondaria, rispetto all'opportunità di approvare il provvedimento in esame, ogni considerazione su numero e sulla natura delle giornate celebrative in vigore.

Jole SANTELLI (PdL) dichiara di condividere la riflessione svolta dal deputato Lanzilotta in ordine alla peculiarità del provvedimento in esame, volto a sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno della pedofilia e della pedopornografia. L'istituzione di una giornata di riflessione, fungendo da cassa di risonanza di questa realtà, aiuterebbe ad abbattere il muro di silenzio che spesso si forma intorno ad essa, a causa soprattutto dell'ignoranza e della povertà di certi ambienti sociali. Quello in esame è dunque un provvedimento condivisibile, che non deve restare confinato a livello retorico, ma svolgere una funzione pedagogica.

Sesa AMICI (PD) osserva che la materia della lotta alla pedofilia ed alla pedopor-

nografia si svolge su due direttrici. Da un lato vi è la disciplina penalistica, che è all'esame della II Commissione, e dall'altro vi è la disciplina contenuta nel provvedimento in oggetto, di cui apprezza lo spirito e la finalità. Ritiene infatti che per combattere questo fenomeno sia importante non solo divulgare il maggior numero di elementi di conoscenza, ma anche svolgere un'azione di sensibilizzazione e di educazione ai diversi livelli sociali.

Osserva però che si deve anche evitare il pericolo prefigurato dal deputato Zaccaria, vale a dire quello di conferire una valenza di mera ritualità un fenomeno che merita ben altra attenzione. Si tratta cioè di fare in modo che l'attenzione su queste tematiche diventi permanente, al di là della singola giornata ad esse riservata: a questo obiettivo si potrebbe giungere anche approvando un'apposita risoluzione in Commissione.

Conclude evidenziando come anche nei fenomeni in esame si riscontri un elemento di genere, in quanto sono spesso le bambine ad essere le vittime più colpite.

Roberto ZACCARIA (PD) sottolinea l'esistenza di altri gravi problemi, quali le morti sul lavoro, sulla cui importanza è recentemente intervenuto anche il Capo dello Stato, e la violenza sulle donne, che a proprio avviso assumono una rilevanza tale da potere essere oggetto di altrettante giornate celebrative. Pur sottolineando la gravità dei fenomeni della pedofilia e della pedopornografia, esprime dubbi sul metodo che la Commissione sta seguendo per disciplinare l'istituzione delle giornate celebrative, ribadendo in proposito l'opportunità di svolgere una preliminare valutazione di ordine generale: il Parlamento, infatti, non dovrebbe decidere sulla scorta di una onda emotiva, ma con freddezza razionalità sulla base di validi elementi di conoscenza.

Isabella BERTOLINI (PdL) esprime stupore per l'intervento del deputato Zaccaria, ritenendo opportuno procedere da subito all'istituzione della giornata nazionale contro la pedofilia e la pedoporno-

grafia, condividendo altresì l'intervento del deputato Amici, volto ad integrare la proposta in esame, eventualmente mediante l'approvazione di una risoluzione.

Fa quindi presente che i temi delle morti sul lavoro e delle violenze sulle donne, dei quali sottolinea la rilevanza, sono oggetto di attenzione nell'ambito della festa del lavoro, che si celebra il 1° maggio, e della festa della donna, che si svolge l'8 marzo.

Maria Elena STASI (Pdl), *relatore*, ritiene che l'istituzione della giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia possa svolgere la funzione di diffondere utili elementi di conoscenza di questo fenomeno, svolgendo un ruolo pedagogico. Al riguardo, osserva che le istituzioni coinvolte dovranno lavorare costantemente a contatto con i giovani, che potranno collaborare nella lotta al fenomeno.

Luca Giorgio BARBARESCHI (Pdl) ringrazia tutti coloro che sono intervenuti, a cominciare dal deputato Zaccaria, che ha suscitato il dibattito svoltosi. Una ricognizione delle diverse celebrazioni in vigore potrà essere utile, ma il tema in discussione merita una considerazione a parte.

Fa presente che sta organizzando un'intensa attività, modulata su vari livelli, nella lotta alla pedofilia e alla pedopornografia anche in collaborazione con i ministeri interessati. La lotta a questo fenomeno parte dal controllo sul sistema delle telecomunicazioni, monitorando i contenuti delle programmazioni televisive nonché, più specificamente, sul sistema della telefonia. Si tratta di un fenomeno che deve essere combattuto attraverso un'azione che muova dall'interno del tessuto sociale, e che si sviluppi nei vari livelli in cui esso si manifesta. Si riferisce, ad esempio, alle giornate che vengono dedicate all'«orgoglio pedofilo», che le istituzioni non riescono ad impedire, così come alla formazione di un partito politico che, in Olanda, pone tra i propri obiettivi quello della tutela dei diritti dei pedofili.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 23 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 10.20.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Atto n. 30.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 21 ottobre 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i rilievi delle Commissioni Bilancio e Trasporti sullo schema di regolamento in esame.

Raffaele VOLPI (LNP) presenta una proposta di parere favorevole con una condizione e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Sesa AMICI (PD) rileva che nella proposta di parere del relatore si fa riferimento al problema dei rapporti tra il Ministero e l'ENAC, da una parte, e tra il Ministero e il Comando generale delle Capitanerie di porto, dall'altra parte, ma non si fa invece riferimento ad altre questioni parimenti importanti. Ricorda, in particolare, che le competenze in materia di interoperabilità ferroviaria sono di fatto affidate ed esercitate dal settore dei Trasporti, mentre al settore delle Infrastrutture è affidata la competenza in materia di norme tecniche relative alle opere civili. Sarebbe pertanto opportuno garan-

tire l'esercizio unitario delle competenze in materia di interoperabilità e l'interfaccia delle strutture ministeriali con quelle nazionali e comunitarie presso il Dipartimento per i trasporti.

In conclusione, dichiara l'astensione del proprio gruppo dalla votazione sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Atto n. 31.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 21 ottobre 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i rilievi delle Commissioni Bilancio e Trasporti sullo schema di regolamento in esame.

Raffaele VOLPI (LNP) presenta una proposta di parere favorevole con una condizione e osservazioni (*vedi allegato 3*).

Sesa AMICI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.30.

ATTI COMUNITARI

Giovedì 23 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 11.20.

Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

COM(2008)426 def.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Isabella BERTOLINI (PdL), *relatore*, ricorda che la proposta mira ad attuare il principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale al di fuori del mercato del lavoro, e istituisce un quadro normativo per il divieto della discriminazione fondata su questi motivi e stabilisce un livello minimo uniforme di tutela all'interno dell'Unione europea per le persone vittime di discriminazione. La proposta va quindi a completare l'attuale quadro normativo CE, applicabile alla sfera lavorativa e alla formazione professionale, che vieta la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Nel suo programma di lavoro legislativo, adottato il 23 ottobre 2007, la Commissione ha annunciato che avrebbe proposto nuove iniziative per completare il quadro normativo comunitario contro la discriminazione. La proposta in esame è presentata come parte della comunicazione « Agenda sociale rinnovata: opportunità, accesso e solidarietà nell'Europa del XXI secolo » e accompagna la comunicazione « Non discriminazione e pari opportunità: un impegno rinnovato ».

La Commissione europea sta anche elaborando una proposta di decisione del Consiglio sulla ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che gli Stati membri e la Comunità europea hanno firmato il 30 marzo 2007 e che auspica l'adozione di norme comuni per rendere oggettivi nella legislazione nazionale i diritti riconosciuti nella Convenzione.

In particolare, la proposta si basa sulle direttive comunitarie n. 43 e n. 78 del 2000 e n. 113 del 2004, che vietano la discriminazione fondata sui criteri sopraindicati, su sesso, razza o origine etnica, età, disabilità, orientamento sessuale, religione o convinzioni personali. La discriminazione razziale o etnica è vietata nel mondo del lavoro e della formazione professionale, nonché in ambiti non lavorativi quali la protezione sociale, l'assistenza sanitaria, l'istruzione e l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, inclusi gli alloggi. La discriminazione tra uomo e donna è vietata negli stessi settori, ad eccezione dell'istruzione, dei media e della pubblicità, mentre il divieto di discriminazione per motivi di età, religione o convinzioni personali, orientamento sessuale e disabilità è applicabile solo nella sfera lavorativa e della formazione professionale.

Le direttive CE n. 43 e n. 78 del 2000 dovevano essere recepite nelle singole legislazioni nazionali entro il 2003, ad eccezione delle disposizioni riguardanti la discriminazione basata sull'età e sulla disabilità, per cui era stato concesso un ulteriore periodo di tre anni. In effetti, tutti gli Stati membri, tranne uno, le hanno recepite. La direttiva n. 113 del 2004 doveva essere recepita invece entro il 2007. I concetti e le norme previsti dalla proposta di direttiva in esame sostanzialmente si fondano su quelli delle direttive esistenti, basate sull'articolo 13 del trattato CE. Inoltre la proposta in esame si fonda sulla strategia sviluppata dopo il trattato di Amsterdam per combattere la discriminazione ed è coerente con gli obiettivi dell'Unione europea, in particolare con la strategia di Lisbona per la crescita e gli obiettivi del processo di protezione sociale e di inclusione sociale della UE. Essa potrà contribuire a tutelare i diritti fondamentali dei cittadini, in linea con la Carta UE dei diritti fondamentali.

Nella preparazione della proposta la Commissione si è adoperata per coinvolgere tutte le parti che avessero un interesse in merito, vigilando affinché chiunque potesse presentare osservazioni.

L'anno europeo per le pari opportunità (2007) ha fornito un'occasione unica per evidenziare le questioni e incoraggiare la partecipazione al dibattito. Infatti la consultazione pubblica *on-line* e quella delle Organizzazioni non governative europee attive nella promozione della non discriminazione ha evidenziato un'esigenza di ulteriore legislazione a livello UE per aumentare la tutela contro la discriminazione, sebbene alcuni si siano mostrati a favore di direttive specifiche riguardanti le disabilità e il sesso. Inoltre, dalla consultazione del gruppo pilota di imprese europee risulta che le imprese considerano utile un livello uniforme di tutela contro le discriminazioni in tutta l'UE.

Le risposte alla consultazione hanno evidenziato preoccupazioni in merito a come una nuova direttiva affronterebbe una serie di ambiti sensibili e inoltre hanno rivelato malintesi in merito ai limiti delle competenze comunitarie.

La direttiva in esame quindi tiene conto di queste preoccupazioni ed esplicita i limiti delle competenze comunitarie. Entro tali limiti la Comunità ha il potere di agire (articolo 13 del trattato CE) e ritiene che l'azione a livello UE sia il modo migliore di procedere.

Le risposte poi hanno anche sottolineato la natura specifica della discriminazione connessa alla disabilità e le misure necessarie per porvi rimedio. Tali elementi sono trattati in un articolo specifico.

Sono poi state espresse preoccupazioni sui costi che una nuova direttiva avrebbe comportato per le imprese, anche se va sottolineato che la proposta in esame si basa sostanzialmente su concetti utilizzati in direttive già esistenti e che gli operatori economici conoscono.

Per quanto riguarda le misure relative alla discriminazione per motivi di disabilità il concetto di soluzione ragionevole è noto alle imprese, poiché è stato stabilito dalla direttiva n. 78 del 2000. La proposta avanzata dalla Commissione specifica i fattori di cui tenere conto nella valutazione di quello che è da ritenersi ragionevole.

È stato evidenziato che, a differenza delle altre due direttive, la direttiva n. 78 del 2000 non impone agli Stati membri di istituire organismi di parità. Si è richiamata l'attenzione anche sulla necessità di affrontare il problema della multi-discriminazione, ad esempio identificandola come una forma di discriminazione e mettendo a disposizione rimedi efficaci. Tali questioni vanno oltre il campo di applicazione della presente direttiva, ma nulla impedisce agli Stati membri di prendere provvedimenti a tale riguardo.

In ultimo è stato evidenziato che la tutela dalla discriminazione sessuale a norma della direttiva n. 113 del 2004 non è ampia come quella di cui alla direttiva n. 43 del 2000 e che la nuova legislazione deve porre rimedio a tale differenza. Tuttavia la Commissione non ha dato seguito a questo suggerimento ora, poiché il termine di recepimento della direttiva n. 113 del 2004 è appena scaduto. Nel 2010 la Commissione presenterà una relazione sull'attuazione della direttiva e potrà, all'occorrenza eventualmente proporre modifiche.

Quanto alla valutazione dell'impatto, gli obiettivi principali alla base della proposta di direttiva all'esame sono: aumentare la protezione degli individui contro la discriminazione; garantire la certezza giuridica per gli operatori economici e per le potenziali vittime in tutti gli Stati membri; migliorare l'inclusione sociale e promuovere la piena partecipazione di tutti i gruppi alla vita sociale e all'economia.

Delle varie misure che potrebbero contribuire alla realizzazione degli obiettivi la più appropriata è stata ritenuta essere una direttiva contro la multi-discriminazione, giuridicamente vincolante a livello comunitario, ma rispettosa dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, che lascia agli Stati membri la possibilità di andare oltre gli *standard* minimi e consente loro di scegliere i mezzi di applicazione e le sanzioni più appropriati.

Il principio di sussidiarietà è applicabile poiché la proposta non rientra tra le competenze esclusive della Comunità. Gli obiettivi della proposta non possono essere raggiunti dai soli Stati membri perché solo

una misura comunitaria può garantire uno *standard* minimo di protezione contro la discriminazione per motivi di religione, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale in tutti gli Stati membri.

Un atto giuridico comunitario fornisce la certezza giuridica dei diritti e degli obblighi degli operatori economici e dei cittadini, anche per quelli che si spostano tra Stati membri.

Nel rispetto poi del principio di proporzionalità, la direttiva non va al di là di quanto necessario per realizzare gli obiettivi stabiliti.

Inoltre le tradizioni e gli approcci nazionali in settori quali sanità, protezione sociale e istruzione tendono a differenziare maggiormente le legislazioni dei vari Stati, rispetto ai settori connessi all'occupazione. Questi settori sono caratterizzati da scelte legittime della società in settori che sono di competenza nazionale. La diversità delle società europee rappresenta uno dei punti forti dell'Europa e deve essere rispettata in linea con il principio di sussidiarietà. Questioni come l'organizzazione e il contenuto dell'istruzione, il riconoscimento della famiglia o del matrimonio, l'adozione, i diritti alla riproduzione e altre questioni simili vanno decise a livello nazionale.

La direttiva quindi non richiede agli Stati membri di modificare le attuali leggi e prassi in relazione a tali questioni, né ha un impatto sulle norme nazionali che disciplinano le attività delle chiese e di altre organizzazioni religiose o il loro rapporto con lo Stato. Rimane quindi agli Stati membri la facoltà di decidere se consentire l'ammissione selettiva alle scuole, se vietare o consentire di esibire o indossare simboli religiosi nelle scuole, se riconoscere i matrimoni tra persone dello stesso sesso e la natura di qualsiasi rapporto tra una religione autorizzata e lo Stato.

La proposta di direttiva si articola in tre Capi. L'obiettivo principale della direttiva è indicato all'articolo 1, ed è quello di combattere la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disa-

bilità, età od orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento anche in campi diversi dall'occupazione.

Il concetto di discriminazione è definito all'articolo 2 della proposta, che opera una distinzione tra discriminazione diretta e indiretta, sulla base delle precedenti direttive adottate: si ha discriminazione diretta quando si riserva un trattamento diverso ad una persona, unicamente in base ad uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1; si ha discriminazione indiretta (concetto più complesso) quando una disposizione o una prassi, apparentemente neutra, possono avere un impatto negativo su persone di una determinata religione o convinzione, età, orientamento sessuale o con una disabilità, a meno che tale disposizione o prassi sia oggettivamente giustificata da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

Sono poi considerati atti discriminatori le molestie. Il comportamento indesiderato può prendere forme diverse, da osservazioni verbali o scritte, gesti o comportamenti, ma deve essere abbastanza serio per creare un ambiente intimidatorio, umiliante ed offensivo (stessa definizione contenuta nelle altre direttive).

Anche il rifiuto di fornire una soluzione ragionevole è considerato una forma di discriminazione, secondo quanto già previsto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili e dalla direttiva 2000/78/CE.

L'articolo precisa che gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscono discriminazione se giustificate da un fine legittimo e i mezzi per raggiungere tale fine sono appropriati e necessari.

In particolare, la proposta di direttiva non preclude la possibilità di fissare una età specifica per l'accesso alle prestazioni sociali, all'istruzione o a taluni beni o servizi e prevede inoltre che, nell'ambito dell'offerta dei servizi finanziari, gli Stati membri possono consentire differenze proporzionate di trattamento qualora, per il prodotto in questione, i fattori età e

disabilità siano determinanti nella valutazione dei rischi, in base a dati attuariali o statistici pertinenti e accurati.

La direttiva infine non ha ripercussioni sulle misure nazionali relative alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui.

Per quanto riguarda il campo di applicazione, a cui è dedicato l'articolo 3, la direttiva stabilisce che la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, è vietata a livello pubblico e privato, nei seguenti settori: protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria; prestazioni sociali; istruzione; accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e alla loro fornitura, inclusi gli alloggi.

La proposta specifica che ciò non pregiudica la responsabilità degli Stati membri per i contenuti dell'insegnamento, le attività e l'organizzazione dei propri sistemi di istruzione, inclusa la messa a disposizione dell'insegnamento speciale. Gli Stati membri possono prevedere differenze di trattamento nell'accesso ad istituti scolastici basate su una religione o convinzione. Né pregiudica la legislazione nazionale che garantisce la laicità dello Stato, delle istituzioni o degli organismi statali, dell'istruzione o riguardanti lo status e le attività delle organizzazioni fondate su una religione o convenzione; non pregiudica la legislazione nazionale a favore della parità dei sessi.

Il testo esplicita che le questioni inerenti allo stato coniugale o di famiglia, inclusa l'adozione, non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva. Ciò include i diritti alla riproduzione. Gli Stati membri rimangono liberi di decidere se riconoscere o istituire le unioni civili legalmente registrate. Se il diritto nazionale riconosce la comparabilità delle unioni civili al matrimonio, è applicabile il principio di parità di trattamento.

L'articolo 4 della proposta di direttiva è dedicato alla parità di trattamento delle

persone con disabilità. E prevede che siano adottate preventivamente, anche mediante modifiche o adeguamenti appropriati, le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità l'accesso effettivo e non discriminatorio alla protezione sociale, alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e ai beni e servizi disponibili al pubblico, inclusi gli alloggi e i trasporti. Tale obbligo non è applicabile se costituisce un onere sproporzionato o richiede modifiche sostanziali del prodotto o servizio; l'articolo 4 prevede poi che, fatto salvo l'obbligo di garantire l'accesso effettivo e non discriminatorio, siano messe a disposizione, all'occorrenza, anche in casi particolari, soluzioni ragionevoli a condizione che esse non costituiscano un onere sproporzionato.

Il concetto di soluzione ragionevole esiste già nel mondo del lavoro a norma della direttiva n. 78 del 2000. Una soluzione appropriata per una grande impresa o per un ente pubblico potrebbe non esserlo per una piccola o media impresa. La prescrizione della soluzione ragionevole non implica solo il fatto di effettuare modifiche fisiche, ma anche modalità alternative di fornitura di un servizio.

L'articolo 5, relativo all'azione positiva, prevede che il principio di parità di trattamento non impedisca a uno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche per prevenire e correggere situazioni di disuguaglianza, poiché in molti casi l'uguaglianza formale non comporta nella prassi la parità.

L'articolo 6 consente agli Stati membri di istituire un livello più elevato di tutela rispetto a quello garantito dalla direttiva e conferma che il livello di tutela contro la discriminazione già applicato dagli Stati non deve essere abbassato con l'applicazione della direttiva.

L'articolo 7 prevede la tutela di diritti stabilendo che gli individui devono poter far valere il proprio diritto alla non discriminazione e che le persone che si ritengono vittime di discriminazione pos-

sono ricorrere a procedimenti amministrativi o giudiziari, anche dopo la fine del rapporto in cui la presunta discriminazione sarebbe intervenuta.

Il diritto ad una efficace tutela giuridica è rafforzato consentendo alle organizzazioni e ad altre persone giuridiche che abbiano un interesse legittimo a garantire il rispetto delle disposizioni antidiscriminatorie contenute nella proposta, il diritto di ricorrere per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso.

L'articolo 8 è relativo all'onere della prova. La proposta impone agli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziari, di adottare i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l'insussistenza della violazione del principio di parità di trattamento. È in sostanza invertito l'onere della prova. Si tratta di aspetti problematici che meritano un approfondimento.

L'articolo 9 prevede la protezione contro le ritorsioni delle vittime della discriminazione.

L'articolo 10 prevede di informare i cittadini dei loro diritti.

L'articolo 11 mira a promuovere il dialogo tra le competenti autorità pubbliche e organismi quali le organizzazioni non governative che hanno un interesse legittimo a contribuire alla lotta alla discriminazione per motivi religiosi o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale.

L'articolo 12, prevede l'istituzione di organismi di parità a livello nazionale per promuovere la parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni. Tali organismi possono far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti umani o di tutelare i diritti degli individui, inclusi i diritti tutelati dagli atti comunitari (tra cui le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE).

L'articolo 13 impone agli Stati membri di abrogare eventuali disposizioni legislative, regolamentari o amministrative discriminatorie.

L'articolo 14 prevede che gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni possono prevedere un risarcimento dei danni, non possono essere limitate dalla previa fissazione di una soglia massima e devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 23 ottobre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.40 alle 11.45.

INTERROGAZIONI

Giovedì 23 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO, indi del vicepresidente Jole SANTELLI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Alfredo Mantovano e Nitto Francesco Palma.

La seduta comincia alle 11.45.

5-00346 Bordo: Sul Centro di accoglienza e sul Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Borgo Mezzanone (Foggia).

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Michele BORDO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta. Il Governo non mostra infatti di voler inter-

venire né per ridurre il numero di immigrati presenti nei due centri di accoglienza di Borgo Mezzanone, i quali sono molti più di quanti ne potrebbero essere ospitati in base alla capienza delle strutture, né per stabilire un presidio di polizia fisso *in loco*, in sostituzione dell'attuale servizio di presidio del territorio predisposto dalla questura, che ha carattere provvisorio. È vero che è stata realizzata una tendopoli che ha ampliato la capacità ad oltre 1.200 unità, ma le condizioni di vita all'interno dei centri di accoglienza restano comunque molto degradate, il che facilita gli scontri tra i diversi gruppi di immigrati. Al riguardo, segnala al rappresentante del Governo l'opportunità di procedere al trasferimento in altra sede dei soggetti appartenenti ai gruppi etnici meno propensi all'integrazione e alla convivenza pacifica con gli altri, come è già stato fatto per i somali. In conclusione, formula l'auspicio quanto meno di un intervento per assicurare sul territorio un presidio stabile di forze dell'ordine, non ritenendo sufficiente la motivazione, a suo avviso burocratica, fornita dal Governo contro la possibilità di tale intervento.

5-00267 Bertolini: Sulla costituzione di un Centro islamico nel comune di Cesena.

5-00440 Bertolini: Sulla comunità islamica di Sassuolo (Modena).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che le interrogazioni Bertolini 5-00267 e 5-00440, vertendo su materia analoga, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Isabella BERTOLINI (Pdl), replicando, esprime apprezzamento per gli sforzi compiuti dal Governo, che non ritiene però sufficienti. Gli episodi da cui traggono spunto le due interrogazioni in titolo sono infatti solo alcuni tra i tanti che si veri-

ficano in ogni parte d'Italia e che suscitano la preoccupazione della cittadinanza e l'impressione di una certa inerzia e acquiescenza delle istituzioni rispetto al dilagare di comportamenti minacciosi e prepotenti da parte delle comunità musulmane presenti in Italia: fa presente che l'amministrazione comunale di Cesena è intervenuta solo dopo che il problema ricordato nell'interrogazione n. 5-00267 era stato posto con grande forza a livello politico.

Ricorda che le comunità musulmane in Italia, presenti su ogni parte del territorio, si stanno progressivamente organizzando e procedono all'acquisto o alla fabbricazione di edifici di preghiera o di incontro con fondi dei quali non è chiara, nel complesso, la provenienza, senza contare che i veri capi o guide spirituali che stanno dietro alle iniziative delle comunità islamiche restano spesso nell'ombra, nascosti dietro meri prestanome, com'è accaduto a Sassuolo.

Fa presente che i centri culturali, che vengono costituiti ormai ovunque, sono di fatto centri di potere politico, economico e mediatico, presso i quali si fa opera di proselitismo potenzialmente pericolosa per la comunità italiana e talora si prestano servizi, come le vaccinazioni per l'infanzia, che non dovrebbero poter essere consentiti al di fuori delle strutture sanitarie.

Conclude preannunciando la presentazione di una mozione intesa a impegnare il Governo ad adottare provvedimenti per una moratoria del fenomeno della costituzione dei centri culturali islamici, che sta suscitando nel Paese disagio sociale e xenofobia.

5-00474 Belcastro: Sulla mancata assunzione dei vigili del fuoco risultati idonei a un concorso bandito nel mese di marzo 1998.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il deputato Iannaccone ha sottoscritto e svolgerà l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Arturo IANNACCONI (Misto-MpA), replicando, ricorda che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolge funzioni essenziali non solo di contrasto agli incendi, ma anche di protezione civile e di salvataggio delle persone in pericolo. Per quanto riguarda il problema oggetto dell'interrogazione, ricorda che la graduatoria relativa al concorso del 1998 per 184 posti è stata più volte prorogata e ha condotto all'assunzione di un numero di idonei assai superiore a quello dei posti inizialmente messi a concorso. Rimangono quindi ancora non assunti un numero limitato di idonei, i quali hanno maturato una comprensibile aspettativa di essere a loro volta assorbiti. Invita pertanto il Governo a verificare la possibilità di tenere conto, in sede di definizione del nuovo bando di concorso cui ha fatto cenno il sottosegretario Mantovano, della posizione dei pochi idonei non ancora assunti.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.25.

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro, C. 1692 Lo Monte e C. 1733 Zeller).

ULTERIORI EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimere il comma 3.

1. 600. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Atto n. 30).**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di regolamento recante organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (atto n. 30);

visto il parere espresso dal Consiglio di Stato il 28 agosto 2008;

visto che la V Commissione (Bilancio) ha valutato favorevolmente lo schema in esame;

visti i rilievi formulati dalla IX Commissione (Trasporti);

rilevata la mancata adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 85 del 2008, con il quale, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, avrebbero dovuto essere preliminarmente determinati i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite;

preso atto che il Consiglio di Stato, pur censurando la mancata adozione del predetto decreto, la quale configura un *vulnus* procedurale, ha nondimeno ritenuto che sia stata comunque sufficientemente garantita la partecipazione a titolo consultivo delle organizzazioni sindacali alla fase di riorganizzazione;

espresso peraltro l'auspicio che in futuro il Governo si attenga alle norme procedurali di legge finalizzate a garantire alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative la possibilità di

partecipare fin dall'inizio alla riorganizzazione dell'assetto dei ministeri, sia pure in funzione consultiva;

rilevato che le competenze in materia di affari generali e personale sono attribuite, dall'articolo 2 dello schema di regolamento in esame, al Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale, laddove, trattandosi di competenze afferenti all'intero Ministero, sarebbe preferibile che fossero devolute ad una struttura apposita, non incardinata in alcun Dipartimento;

considerato che la materia delle politiche abitative, dell'edilizia statale e degli interventi speciali appare meritevole di una maggiore rilevanza specifica nell'ambito dell'organizzazione del Ministero;

considerato che andrebbe valutata l'opportunità di accorpate alcune delle direzioni generali comprese nel Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, in vista di una più congrua organizzazione del medesimo Dipartimento e di una più puntuale individuazione delle competenze afferenti a specifici macrosettori;

rilevato che l'articolo 6, comma 9, dello schema di regolamento in esame estende, rispetto al citato vigente regolamento di organizzazione del Ministero dei trasporti, le competenze della Direzione generale del trasporto aereo, attribuendole funzioni attualmente assegnate all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), tra cui quelle riguardanti piani regolatori aeroportuali e nodi di interscambio; amministrazione del demanio aeronautico civile;

analisi del mercato dell'aviazione civile, tutela della concorrenza e dinamiche tariffarie; gestione dello spazio aereo nazionale, aspetti tariffari, Eurocontrol;

ricordato che, per quanto riguarda la navigazione aerea civile, l'articolo 685 del codice della navigazione attribuisce al Ministero i compiti di indirizzo e vigilanza e individua nell'ENAC l'unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore;

considerato che le predette nuove funzioni attribuite alla Direzione generale del trasporto aereo non sono di vigilanza, ma di amministrazione attiva; che di fatto già oggi si riscontrano controproducenti sovrapposizioni di competenza tra la Direzione generale del trasporto aereo e l'ENAC; e che l'estensione delle competenze ministeriali nel campo dell'amministrazione attiva non potrebbe che aggravare l'incertezza di ruoli già esistente;

rilevato che, in materia di sicurezza della navigazione marittima, l'articolo 7, comma 2, lettere c) e d), attribuisce al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto una competenza generale, laddove il vigente regolamento di organizzazione del Ministero dei trasporti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2007, gli attribuisce, più opportunamente, una competenza limitata ai soli aspetti tecnici (come del resto fa anche il precedente regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2004);

rilevato che l'articolo 7, comma 2, lettera e), dello schema di regolamento attribuisce al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto le funzioni in materia di « personale marittimo e relative qualifiche professionali, certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo e gestione del sistema informativo della gente di mare », mentre, per la medesima materia, l'articolo 6, comma 7, lettera i), attribuisce alla Direzione generale per il trasporto marit-

timo e per vie d'acqua interne soltanto le funzioni relative a « personale marittimo e sistema informativo della gente di mare » e comunque solamente « per quanto di competenza »;

considerato tuttavia che le funzioni in materia di personale marittimo e relativa formazione sono tradizionalmente svolte dal Ministero e che questo inoltre dispone del necessario personale di specifica e elevata specializzazione tecnica;

osservato che l'articolo 8, comma 3, nel prevedere la facoltà, per i Provveditori per le opere pubbliche, di attribuire, nell'ambito degli uffici dirigenziali non generali presso la sede interregionale coordinata, le funzioni vicarie relative a tale sede, non specifica tuttavia la natura delle funzioni vicarie che verrebbero attribuite;

ritenuto, infine, che andrebbe valutata la possibilità di verificare la concreta limitazione degli incarichi consulenziali previsti nell'ambito del dicastero, ad esclusione di quelli direttamente afferenti a funzioni di *staff* dei Ministri, Viceministri e Sottosegretari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

a) le competenze in materia di affari generali e personale siano devolute a una struttura apposita, di livello dirigenziale generale, in posizione di terzietà rispetto a entrambi i Dipartimenti;

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

1) accorpate alcune delle direzioni generali afferenti al Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, in vista di una più congrua organizzazione del medesimo Dipartimento e di una più puntuale individuazione delle competenze afferenti a specifici macrosettori;

2) ripartire le competenze in materia di navigazione aerea, tra la Direzione

generale del trasporto aereo e l'ENAC, sulla base del principio stabilito dall'articolo 687 del codice della navigazione, ai sensi del quale «l'ENAC, nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici, agisce come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile, mediante le proprie strutture centrali e periferiche, e cura la presenza e l'applicazione di sistemi di qualità aeronautica rispondenti ai regolamenti comunitari», conseguentemente confermando in capo all'ENAC le funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo n. 250 del 1997 relativamente a piani regolatori aeroportuali e nodi di interscambio; amministrazione del demanio aeronautico civile; analisi del mercato dell'aviazione civile; tutela della concorrenza e dinamiche tariffarie e gestione dello spazio aereo nazionale, aspetti tariffari, Eurocontrol;

3) ripartire le competenze in materia di sicurezza della navigazione, tra la Direzione generale per il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne e il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, sulla base del principio per cui l'attività di regolazione spetta alla Direzione generale, sia pure col supporto del Comando generale, mentre l'attività amministrativa in senso stretto spetta al Comando generale;

4) attribuire al Ministero, in via principale, le funzioni di gestione del personale marittimo e delle relative qualifiche professionali, di certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo, di gestione del sistema informativo della gente di mare nonché, in accordo con le altre Direzioni competenti, del sistema informatico delle imbarcazioni, lasciando al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, sulla materia, i soli compiti residuali di competenza;

5) definire chiaramente, all'articolo 8, comma 3, quali siano le funzioni vicarie ivi menzionate;

6) verificare, con riferimento all'articolo 8, l'effettiva necessità funzionale di tutti i provveditorati interregionali per le opere pubbliche ivi previsti;

7) procedere ad una ulteriore razionalizzazione degli uffici dirigenziali di prima e seconda fascia, rispetto a quanto previsto nello schema di regolamento, e far ricorso alle procedure di mobilità regionale e interregionale, al fine di migliorare la funzionalità del complesso delle strutture amministrative afferenti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, nel contempo, di rafforzare la concreta operatività degli uffici periferici.

ALLEGATO 3

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (Atto n. 31).**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di regolamento recante organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro delle infrastrutture e dei trasporti (atto n. 31);

visto il parere espresso dal Consiglio di Stato;

visti i rilievi formulati dalla V Commissione (Bilancio);

visti i rilievi formulati dalla IX Commissione (Trasporti),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

come richiesto dalla Commissione Bilancio:

al comma 2 dell'articolo 10, le parole: « Al maggior onere derivante dall'attuazione » siano sostituite con le seguenti: « All'attuazione »;

e con le seguenti osservazioni:

come richiesto dalla Commissione Trasporti:

sia valutata l'opportunità di ricollocare le disposizioni recate dagli ultimi due periodi del comma 1 dell'articolo 3 nell'ambito dell'articolo 2, comma 3, al fine di rendere più sistematica e completa la definizione delle funzioni attribuite alla competenza del capo di gabinetto.

ALLEGATO 4

5-00346 Bordo: Sul Centro di accoglienza e sul Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Borgo Mezzanone (Foggia).**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, on.li Colleghi, con questa interrogazione l'On. Bordo chiede di conoscere se e come il Governo intenda intervenire per ridurre il numero degli ospiti del centro di accoglienza e del centro di accoglienza per richiedenti asilo di Borgo Mezzanone e per attivare un posto fisso di pubblica sicurezza all'interno del Centro. Qualche considerazione di carattere generale.

All'origine della situazione è da individuarsi l'eccezionale afflusso di immigrati che, nel corso del 2008, ha interessato l'Italia e, in particolare, Lampedusa e le coste meridionali: l'incremento delle presenze nel 2008 è stato del 70 per cento, tale da imporre il ricorso a misure straordinarie di accoglienza.

Il Governo è intervenuto con una serie di iniziative per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri, per aumentare la capacità del sistema di accoglienza con l'apertura di nuove strutture e con l'ampliamento della capienza di alcuni centri esistenti.

Inizialmente, si era ritenuto sufficiente, anche sulla base di quanto verificatosi nel 2007, limitare per l'anno in corso la proroga dello stato di emergenza alle sole regioni Sicilia, Puglia e Calabria.

Tuttavia, già a partire dal mese di marzo 2008, il numero degli sbarchi sulle coste – in particolare su quelle siciliane, *in primis* a Lampedusa – ha toccato livelli mai raggiunti in precedenza.

Basti pensare che dal 1° gennaio al 5 ottobre del corrente anno, risultano sbarcate in Italia n. 25.407 persone, a fronte di n. 17.140 immigrati sbarcati nello stesso

periodo del 2007, con un incremento di 8.267 unità, pari, in termini percentuali, a circa il 49 per cento.

Più specificamente, dal mese di maggio fino ad oggi, l'incremento delle presenze nei Centri di Primo Soccorso e Assistenza ha imposto l'adozione di misure straordinarie volte a restituire, nel più breve tempo possibile, adeguata funzionalità a tali strutture ormai prossime al collasso.

Rilevata la saturazione progressiva dei Centri e la limitata entità del *turn over* negli stessi è stato necessario estendere a tutto il territorio nazionale la dichiarazione dello stato di emergenza, con l'ordinanza del 12 settembre 2009 (n. 3703).

Sulla base di una capillare ricognizione delle disponibilità ricettive presenti su tutto il territorio nazionale – che ha visto il coinvolgimento dei Consigli territoriali per l'immigrazione, dei prefetti, dei sindaci e di tutte le associazioni di volontariato operanti sul territorio – sono stati allestiti, in diverse province, ulteriori 48 centri di accoglienza, gestiti da organizzazioni non governative religiose e laiche operanti nel settore dell'assistenza agli immigrati e ai rifugiati.

È stata aumentata la capienza ordinaria dei Centri governativi, con l'aggiunta di posti letto e l'utilizzo di spazi destinati ad altre finalità.

Tra queste ultime misure, figura anche la realizzazione a Crotone e a Foggia (Borgo Mezzanone) di due tendopoli capaci di ospitare, rispettivamente, 240 e 546 persone.

Alla data dell'8 ottobre 2008 risultano operativi 10.674 posti di accoglienza, contro i circa 3 mila del mese di aprile 2008.

In particolare, a Borgo Mezzanone, la realizzazione della tendopoli ha consentito

di implementare la recettività dell'intero complesso dove, alla data del 10 ottobre 2008, risultavano presenti in totale n. 1.013 immigrati così suddivisi:

- n. 198 nel CARA;
- n. 342 nel CDA;
- n. 473 nella tendopoli.

Per il miglioramento dell'intera struttura è in atto la redazione di un progetto per la rimodulazione del centro con la realizzazione di strutture fisse per 1.000 posti, in sostituzione delle tende attualmente esistenti.

Per l'accoglienza sono stati predisposti adeguati servizi che garantiscono – contrariamente a quanto da ella affermato, secondo cui all'incremento delle presenze nei centri di Borgo di Mezzanone non sarebbe corrisposto un proporzionale incremento dei servizi di accoglienza – condizioni di trattamento rispettose dei diritti, della dignità delle persone e dell'unità familiare, senza discriminazioni di religione, di orientamento sessuale, di nazionalità o etnia, secondo quanto previsto dagli *standard* internazionali.

In particolare, i servizi di assistenza generica della persona, di assistenza sanitaria, fornitura pasti, prodotti per l'igiene personale, vestiario e generi di conforto sono assicurati dall'Ente gestore, mentre i servizi di assistenza legale, orientamento al rimpatrio, assistenza socio-psicologica e insegnamento della lingua italiana vengono assicurati da associazioni di volontariato convenzionate con i Comuni di Foggia e Manfredonia.

Per quanto riguarda la situazione dell'ordine pubblico all'interno delle strutture di Borgo Mezzanone, la difficile convivenza tra le 35 etnie determina una costante situazione di tensione, acuita a seguito dei gravi episodi del 3 settembre scorso, e, in parte, stemperata dopo il trasferimento di 107 somali nel Centro di Accoglienza di Bari Palese.

Né è semplice modulare la presenza delle varie etnie alla luce della necessità – se ne è trattato anche alla prefettura di Foggia (dove alla riunione del 15 settembre scorso, vertente proprio sulle proble-

matiche inerenti alla sicurezza e all'ordine pubblico della struttura, ha preso parte anche l'On. Bordo) e questura di Foggia – di evitare la contemporanea presenza di diverse etnie (in particolare, di nigeriani, somali ed eritrei) nelle strutture di Borgo Mezzanone; ciò al fine di garantire una più serena convivenza al suo interno.

Per quanto riguarda, poi, i servizi di controllo e vigilanza, essi sono garantiti.

Infatti, nell'arco delle 24 ore, è attivo un dispositivo di vigilanza esterno, cui fanno capo 80 unità del 7° reggimento bersaglieri di Bari, mentre il coordinamento degli interventi è assicurato da 10 unità delle Forze dell'Ordine (4 della Polizia di Stato, 4 dei Carabinieri, 2 della Guardia di Finanza).

Tale dispositivo si rende necessario, considerato che tutti gli ospiti, in ragione del loro particolare *status* giuridico, circolano liberamente all'esterno dei centri.

Contribuiscono alla predetta attività di vigilanza – sia presso il Centro sia nel tratto di strada compreso tra la borgata di Borgo Mezzanone e la città di Foggia (dove arrivano e partono gli autobus che accompagnano gli ospiti) – anche 10 unità del Battaglione Carabinieri di Bari e da altrettanto personale del reparto Mobile, sempre di Bari, con orari dedicati.

Senza dimenticare, poi, che Borgo Mezzanone – oltre ad essere agevolmente e in tempi brevi raggiungibile da Bari, sede del IX Reparto Mobile – è situato nel comprensorio del comune di Manfredonia ove è presente un Commissariato di polizia di Stato.

Proprio la presenza del Commissariato impedisce l'attivazione di un posto fisso di polizia presso il Centro in questione, in ottemperanza al disposto dell'articolo 1, comma 435, della legge Finanziaria per il 2007, che ha previsto un piano pluriennale di riarticolazione e di ridislocazione dei reparti territoriali delle Forze di Polizia con l'obiettivo, da un lato, di conseguire un contenimento delle spese di gestione delle relative strutture e, dall'altro, di ottenere un più razionale impiego delle risorse umane nell'espletamento di compiti di ordine e di sicurezza pubblica sul territorio.

ALLEGATO 5

5-00267 Bertolini: Sulla costituzione di un Centro islamico nel comune di Cesena.**5-00440 Bertolini: Sulla comunità islamica di Sassuolo (Modena).****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, rispondo contemporaneamente a entrambe le interrogazioni dell'On.le Bertolini che, pur facendo riferimento a episodi verificatisi in due diverse realtà locali – Cesena e Sassuolo – affrontano problemi comuni geograficamente.

Il Ministero dell'interno ha dedicato costante attenzione alle vicende in esame e assicura un'efficace azione di contrasto nei confronti del possibile radicamento di cellule o di gruppi del radicalismo di matrice islamica collegati a organizzazioni terroristiche internazionali.

L'impegno profuso in tale direzione è attestato da una serie di positivi risultati investigativi, anche recenti: cito ad esempio le indagini concluse ad agosto con l'arresto di un gruppo di soggetti – per lo più di origine tunisina, gravitanti tra Bologna, Imola e Faenza – accusati dei delitti di associazione con finalità di terrorismo internazionale (articolo 270-*bis* del codice penale) e truffa in danno di imprese assicuratrici (articolo 642 del codice penale). Le indagini sulla cellula – avviate nel mese di agosto 2005, all'indomani degli attentati di Londra – hanno confermato l'esistenza, in Italia, di strutture dedite al reclutamento, all'indottrinamento e all'addestramento di militanti jihadisti, destinati a raggiungere luoghi come l'Iraq o l'Afghanistan, per compiere atti di terrorismo.

La vigilanza è alta e a tal fine – e con ciò rispondo da subito all'ultimo quesito della prima interrogazione –, nell'ambito delle pianificazioni disposte dal Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo

(CASA), le Forze di Polizia continuano a effettuare controlli capillari sui luoghi che fra l'altro sono deputati all'esercizio del culto islamico, presenti sul territorio nazionale.

In tale ottica le Forze dell'ordine, provvedono, da un lato, a verificare le informazioni di *intelligence* e, dall'altro, a tenere sotto osservazione i luoghi di aggregazione delle comunità islamiche, in cui è possibile ipotizzare la presenza di soggetti gravitanti nell'area dell'ultrafondamentalismo.

L'On. Bertolini chiede notizie in merito a due vicende che si inseriscono nel delicato contesto dei rapporti tra le comunità islamiche locali e le rispettive amministrazioni comunali, alle quali sono conferite, ai sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 112 del 1998, sia le funzioni inerenti all'edilizia di culto sia la disciplina dell'assetto urbanistico del territorio.

La prima interrogazione, in particolare, riguarda il progetto di costruzione, nella città di Cesena, non già di una « moschea » propriamente detta (con ciò intendendosi, secondo la tradizione islamica, un edificio dotato di minareto, cupola, mezzaluna e *mihrab*, cioè una nicchia nel muro orientata in direzione della Mecca), ma di un Centro di cultura islamica che nell'ottica dei promotori, doveva essere prevalentemente destinato a finalità associative diverse da quelle della preghiera.

L'iter amministrativo per realizzare la struttura risulta essersi interrotto nei giorni scorsi a seguito della decisione, annunciata dal Comune di Cesena, di non

consentire l'intervento oggetto della dichiarazione d'inizio d'attività, presentata dall'associazione «Centro cultura e studi islamici della Romagna».

Il provvedimento giunge al termine di una complessa vicenda, iniziata nell'aprile scorso, quando tale associazione ha stipulato l'atto di acquisto di un capannone artigianale sito nella frazione «Torre del Moro», provvedendo al pagamento di 375 mila euro.

Nel corso delle trattative, i rappresentanti di quell'associazione non avevano esternato l'intenzione di adibire l'immobile a centro culturale, come viceversa manifestato in sede di stipula del rogito. Solo successivamente è stata presentata all'Amministrazione comunale la richiesta finalizzata al cambio di destinazione d'uso.

L'11 giugno 2008, il competente ufficio del Comune di Cesena ha protocollato una dichiarazione d'inizio attività presentata dal nuovo proprietario del capannone, con la quale veniva data informazione dell'inizio dei lavori (per il giorno 7 luglio 2008) e della richiesta di cambio di destinazione d'uso dell'immobile (da attività artigianale a sede di attività culturale).

In sede di Consiglio comunale, il fatto è stato reso pubblico con dichiarazioni riportate dalla stampa locale e nella sede istituzionale della IV Commissione consiliare. La relativa questione è stata sollevata sotto l'aspetto strettamente burocratico, ma anche sotto il profilo delle possibili, asserite ripercussioni sull'ordine e sulla sicurezza pubblica.

Secondo quanto riferito dalla Prefettura di Forlì-Cesena, l'efficacia della dichiarazione di inizio attività è stata, in un primo momento, sospesa dal Comune che ha richiesto all'Associazione chiarimenti in ordine all'effettiva attività da svolgersi nei locali; una dichiarazione vincolante sull'utilizzo della struttura in modo conforme alle norme del Piano Regolatore Generale; ... con riserva di valutare, nel merito, l'ammissibilità della DIA solo alla luce di tali integrazioni documentali.

In questa fase, alcune integrazioni alla pratica erano state richieste anche dall'ASL di Cesena, cui compete il rilascio del

parere igienico-sanitario per il cambio di destinazione d'uso. In particolare, l'Azienda aveva richiesto una relazione sulle attività del Centro, con l'indicazione dei giorni e degli orari di apertura e chiusura, illustrando, altresì, quando le attività previste non contrastano con le destinazioni urbanistiche vigenti. Gli uffici sanitari avevano chiesto, inoltre, al progettista di indicare l'area di parcheggio disponibile per la struttura.

L'11 agosto, ricevute le integrazioni del caso, l'ASL ha espresso parere favorevole per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile da capannone artigianale a circolo culturale, non evincendosi, dagli atti acquisiti, l'intenzione di svolgere nel Centro attività di carattere sanitario, come avvalorato anche dall'assenza nelle planimetrie progettuali di vani con destinazione d'uso ad ambulatorio.

Successivamente, il 18 settembre, il Dirigente del Settore sviluppo produttivo e residenziale del Comune di Cesena ha comunicato all'associazione richiedente il preavviso dell'ordine di non eseguire l'intervento oggetto della DIA; ciò in quanto le indicazioni fornite dal legale rappresentante del Centro in ordine alle attività da svolgere evidenziavano anche modalità di utilizzo del Centro riconducibili a quelle proprie di un luogo deputato a ospitare una collettività di soggetti della stessa religione che si riunisce per esercitare riti e preghiere, secondo orari e scadenze prefissate.

Tale attività avrebbe richiesto, infatti, una destinazione d'uso a «servizi di quartiere» o a «servizi d'interesse sovracomunale», come tale, incompatibile con lo strumento urbanistico vigente. Quest'ultimo, infatti, ammette nella zona destinata a ospitare il centro soltanto lo svolgimento di attività di studio, corsi di lingua e iniziative culturali analoghe.

Il 26 settembre scorso, durante le celebrazioni del *Ramadan*, una settantina di fedeli musulmani ha occupato, nella tarda mattinata e per circa mezz'ora, la locale via Dandini. Nella circostanza, il gruppo si è posto – in prossimità dell'attuale sede del centro di cultura islamica – in posi-

zione di preghiera su stuoie stese sul manto stradale e ha delimitato l'area con l'uso di biciclette, posizionate come transenne.

Tale situazione ha determinato intralcio alla circolazione delle persone e dei veicoli. Le forze di polizia, prontamente intervenute, hanno invitato i presenti a lasciare libera la strada e i fedeli musulmani vi hanno provveduto dopo pochi minuti, interrompendo la preghiera.

Analogo episodio si è ripetuto, sempre in via Dandini, dopo le ore 22.

Entrambe le iniziative, avvenute in luogo pubblico, sono state riferite all'Autorità giudiziaria per le competenti valutazioni.

Il 27 settembre scorso, il sindaco di Cesena ha ricevuto una rappresentanza del centro culturale islamico al fine di trovare una soluzione condivisa che permetta ai fedeli di origine musulmana di professare la loro fede. In particolare, la comunità islamica ha ribadito il proprio impegno a mantenere una posizione moderata, mentre l'amministrazione comunale cercherà di individuare immobili idonei, nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche.

In merito ai possibili rapporti, di cui ella chiede notizie, fra l'Associazione islamica cesenate e l'UCOII, non vi sono al momento evidenze che ne comprovino l'esistenza. L'Associazione, infatti, non risulterebbe affiliata né all'UCOII né ad altre organizzazioni musulmane.

L'altro episodio cui fa riferimento la seconda interrogazione si è verificato, lo scorso 4 ottobre, a Sassuolo, in provincia di Modena, dove un gruppo di circa 300 musulmani, appartenenti all'associazione culturale ALHUDA, ha effettuato la preghiera del pomeriggio e della sera nel piazzale antistante i locali della predetta associazione. L'orazione e il sermone sono stati tenuti dall'*imam*.

Nell'area — che non costituisce suolo pubblico, ma pertinenza privata — è stato predisposto un servizio di vigilanza e osservazione con l'impiego sia di operatori del Commissariato di pubblica sicurezza

di Sassuolo e della DIGOS della Questura, sia di operatori della Polizia Scientifica per le rilevazioni documentali.

Non è stato registrato alcun episodio di rilievo per l'ordine pubblico, anche se la presenza di tanti musulmani in preghiera ha attirato l'attenzione dei passanti.

La motivazione alla base della preghiera pubblica, è da rinvenire sia nell'avvenuta chiusura dei locali adibiti a luogo di culto, a causa della loro non conformità — riscontrata dall'Ufficio Tecnico del Comune — agli strumenti urbanistici, e sia nella decisione del Comune — anche a seguito delle proteste degli abitanti del quartiere — di non autorizzare l'utilizzo di uno stabile sito nei pressi della vecchia sede, in quanto anch'esso privo dei requisiti urbanistici ed edilizi prescritti.

A tal fine, lo scorso 11 ottobre il sindaco di Sassuolo ha incontrato il presidente dell'associazione culturale. Nell'occasione sono state valutate soluzioni alternative; in particolare, è stata avanzata la proposta di predisporre una tendostruttura all'interno di un'area periferica già individuata. Tale ipotesi, tuttavia, non ha riscontrato i consensi dell'Assemblea dei fedeli riunitasi domenica scorsa.

La situazione appare, comunque, in evoluzione ed è attentamente seguita sia dalle istituzioni locali sia dalle Autorità di pubblica sicurezza; queste ultime, in particolare, vigileranno anche per evitare che l'Associazione deputata a gestire il luogo di culto di Cesena svolga le proprie attività in contrasto con le competenze che la Costituzione attribuisce in via esclusiva allo Stato, in un'ottica di tutela dell'unitarietà dell'ordinamento giuridico e dell'interesse generale.

Con riferimento al pericolo di un'eventuale diffusione delle manifestazioni di protesta delle comunità musulmane — per emulazione di quelle susseguitesi negli ultimi tempi — si osserva, in via generale, che la disciplina costituzionale del diritto di riunione in luogo pubblico non prevede autorizzazioni preventive da parte dell'autorità di pubblica sicurezza (articolo 17 della Costituzione), ma pone, comunque, l'obbligo del preavviso nei confronti dei

promotori delle iniziative (articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Per quanto concerne, invece, il fenomeno della diffusione dei centri e dei luoghi di culto islamici nel territorio nazionale, ad eccezione delle moschee di Roma e di Milano, rispondenti ai canoni architettonici della religione islamica, le altre sono costituite da immobili (appartamenti, garage e capannoni) adibiti a luoghi di preghiera, pertinenze di sedi di associazioni o semplici abitazioni private.

In merito al reperimento dei fondi per l'edificazioni di nuovi centri di culto, la raccolta delle offerte dei fedeli delle di-

verse comunità musulmane, risulta essere la principale fonte attraverso la quale sono, generalmente, sostenute le attività dei centri islamici presenti in Italia, nonché gli eventuali acquisti, o locazioni di immobili da destinare a luoghi di culto o a sedi di associazioni culturali.

Tale sistema di sovvenzioni è denominato *zakat* (contribuzione individuale prevista dal Corano e dalla *Shari'a*).

La questione è oggetto di attenzione e, quando ve ne è la necessità di indagine da parte delle forze dell'ordine, inquadrandosi nel più ampio sistema di controllo e monitoraggio delle realtà associative islamiche presenti in Italia.

ALLEGATO 6

5-00474 Belcastro: Sulla mancata assunzione di 184 vigili del fuoco risultati idonei ad un concorso bandito nel mese di marzo 1998.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, On.li Deputati, la graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco bandito nel marzo 1998, formata da 5.122 persone tra vincitori ed idonei, è stata approvata il 9 maggio 2000.

Successivamente, sono stati banditi altri concorsi, in esecuzione di norme specifiche, per disciplinare esigenze particolari dell'Amministrazione o destinate a personale in possesso di determinati requisiti. Queste norme hanno stabilito le modalità di assunzione.

In particolare, nel 2001 è stato bandito il concorso, per titoli, a 173 posti, per coprire il 25 per cento dell'incremento dell'organico previsto dalla legge n. 246 del 2000, sul potenziamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Il concorso era riservato esclusivamente ai cosiddetti discontinui, cioè ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario che avessero prestato non meno di 80 giorni di servizio.

Il Ministero dell'interno, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 153, dell'articolo 3, della legge finanziaria del 2004, ha anche bandito altri due concorsi, per 55 posti ciascuno, riservati ai vigili volontari ausiliari del Corpo nazionale che si sono congedati negli anni 2004 e 2005.

Oltre alle assunzioni dei vincitori dei concorsi indicati, grazie a specifiche autorizzazioni e a disposizioni di incremento di organico, si è potuto procedere all'assunzione di idonei di concorsi le cui graduatorie erano ancora aperte.

In particolare, per quanto riguarda il concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, la validità della graduatoria è

stata ripetutamente prorogata, da ultimo, con il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge il successivo mese di febbraio 2008, che ha portato al 31 dicembre del corrente anno il termine entro il quale è possibile assumere gli idonei. Ad oggi in base alla predetta graduatoria risultano complessivamente assunte 3.225 unità. Tale dato comprende anche i 52 vigili del fuoco avviati al corso di formazione professionale lo scorso 13 ottobre.

Le proroghe della validità della graduatoria in questione hanno consentito di superare ampiamente il limite di tre anni che, per legge, si applica a tutte le graduatorie dei concorsi relative ai profili operativi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

La necessità di fissare comunque un limite temporale alla graduatoria deriva soprattutto dall'esigenza di evitare l'assunzione di personale che, dopo tanto tempo – nel caso di specie, dopo oltre dieci anni –, potrebbe non possedere più quelle particolari condizioni fisiche, richieste per lo svolgimento dei peculiari compiti operativi dei vigili del fuoco.

Inoltre, potrebbe risultare meno conveniente per l'Amministrazione, sotto il profilo della professionalità, l'assunzione di idonei collocati nelle posizioni più basse della graduatoria.

Ricordo a tal proposito che questi ultimi non possono vantare un diritto soggettivo all'assunzione ma solo un interesse legittimo che deve coincidere con quello prioritario dell'Amministrazione.

Per quanto riguarda le nuove assunzioni, comunico che sarà bandito, entro la

fine dell'anno, un concorso – già autorizzato – per 814 posti di vigile del fuoco, per il quale è in fase di pubblicazione il relativo regolamento.

Ritengo doveroso concludere sottolineando che, malgrado l'esigenza generale

di contenimento della spesa pubblica, l'Amministrazione dell'interno, a partire dal 2009, intende comunque ripianare progressivamente gli organici del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, avvalendosi di tutte le risorse finanziarie disponibili.